

PROGETTO DI LEGGE N. 0237

di iniziativa dei Consiglieri
Demartini, Moretti, Gallina, De Capitani, Mauro,
Cecchetti, Galli, Frosio, Ruffinelli, Rizzi, Belotti

Statuto della Regione Lombardia

PRESENTATO IL 23/05/2007

ASSEGNATO IN DATA 30/05/2007

ALLE COMMISSIONI REFERENTE Commissione Speciale Statuto

CONSULTIVA

ALTRI PARERI Conferenza Regionale delle Autonomie

Statuto della Regione Lombardia

Indice

PREAMBOLO

Disposizioni generali e principi dell'ordinamento regionale

1. *La Regione Lombardia.*
2. *Autonomie locali e sussidiarietà.*
3. *Finalità e principi dell'ordinamento regionale.*
4. *Rapporti internazionali e con l'Unione Europea.*
5. *Bandiera, Stemma, Gonfalone, Fascia e Inno della Regione Lombardia.*

PARTE I - ORDINAMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA

Titolo I - Il Consiglio regionale

Sezione I - Organizzazione del Consiglio regionale

6. *Composizione ed elezione del Consiglio regionale.*
7. *Principio di continuità.*
8. *Insedimento del Consiglio regionale ed elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.*
9. *Riunioni del Consiglio regionale.*
10. *Autonomia regolamentare interna.*
11. *I Gruppi consiliari.*
12. *Le Commissioni permanenti.*
13. *Le Giunte consiliari.*
14. *Status dei consiglieri regionali.*
15. *Polizia del Consiglio regionale e immunità di sede.*
16. *Scioglimento del Parlamento regionale.*

Sezione II - Attribuzioni del Consiglio regionale

17. *Funzioni del Consiglio regionale in generale.*

Capo I - Funzione legislativa e regolamentare

18. *Titolarità ed esercizio della funzione legislativa.*
19. *Iniziativa legislativa.*
20. *Procedimento normale di approvazione e procedimenti speciali.*
21. *Partecipazione al procedimento legislativo.*
22. *Promulgazione della legge regionale.*
23. *Pubblicazione della legge regionale.*
24. *Delega per la formazione di testi unici.*
25. *Autorizzazione di regolamenti delegati e delegificazione.*
26. *Potestà regolamentare del Consiglio regionale.*

Capo II - Funzione conoscitiva, ispettiva e di controllo

27. *Indagini conoscitive delle Commissioni permanenti.*
28. *Inchieste parlamentari.*
29. *Poteri ispettivi delle Commissioni.*
30. *Controlli sulle nomine.*

Titolo II - L'esecutivo regionale

Sezione I - Il Governatore e la Giunta regionale

31. *Elezione del Governatore.*
32. *Giuramento del Governatore.*
33. *Attribuzioni del Governatore.*
34. *Nomina della Giunta e presentazione del Governatore al Consiglio regionale.*
35. *Organizzazione della Giunta.*
36. *Attribuzioni della Giunta.*
37. *Potestà regolamentare della Giunta regionale.*
38. *Procedimenti fiduciari e decadenza del Governatore.*
39. *Indennità dei membri della Giunta regionale.*

Sezione II - L'Amministrazione regionale

40. *Principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.*
41. *Riparto ed esercizio delle competenze amministrative.*
42. *Coordinamento con lo Stato.*
43. *Personale dipendente dalla Regione.*
44. *Ulteriori articolazioni organizzative.*

Titolo III - Finanza regionale

- 45. *Autonomia finanziaria della Regione.*
- 46. *Programmazione economica e finanziaria regionale.*
- 47. *Bilancio di previsione.*
- 48. *Legge finanziaria regionale.*
- 49. *Rendiconto generale e assestamento di bilancio.*
- 50. *Bilanci e rendiconti di Agenzie, Enti e Aziende.*
- 51. *Legge di contabilità e servizio di tesoreria.*
- 52. *Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale.*

PARTE II – RAPPORTI ISTITUZIONALI E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E GARANZIA

Titolo I - Strumenti e procedure di cooperazione e raccordo.

Sezione I - Rapporti con gli enti locali e le autonomie funzionali

- 53. *Rapporti tra la Regione e gli enti locali.*
- 54. *Il Consiglio delle autonomie locali.*
- 55. *Il Consiglio delle autonomie locali in composizione integrata con l'intervento delle autonomie funzionali.*
- 56. *Il Consiglio delle comunità montane.*

Sezione II - Rapporti con le altre Regioni e le Province autonome

- 57. *Conclusione di intese con altre Regioni.*
- 58. *Coordinamento con le Regioni Padano-Alpine*

Sezione III - Rapporti con lo Stato

- 59. *La Commissione Consiliare per le questioni regionali.*
- 60. *La Conferenza Stato-Regioni.*
- 61. *Procedura costituzionale di sviluppo dell'autonomia regionale.*

Sezione IV - Rapporti con l'Unione Europea

- 62. *Partecipazione della Regione alla formazione degli atti e delle politiche comunitarie.*

63. *Attuazione del diritto comunitario.*

64. *Sessione comunitaria del Consiglio regionale.*

Sezione V - Rapporti con Stati ed enti territoriali esteri

65. *Competenze della Regione in ordine agli impegni internazionali assunti dallo Stato.*

66. *Attività internazionale della Regione.*

Sezione VI - Il difensore civico

67. *L'ufficio del difensore civico.*

Titolo II - Partecipazione popolare e referendum

68. *Diritto di informazione.*

69. *Iniziativa legislativa popolare.*

70. *Diritto di petizione.*

71. *Referendum abrogativo.*

72. *Referendum propositivo.*

73. *Referendum consultivo.*

Titolo III – Entrata in vigore e revisione dello Statuto

74. *Procedimento di revisione dello Statuto.*

Statuto della Regione Lombardia

PREAMBOLO

La Lombardia si informa allo storico spirito di indipendenza e libertà che dai tempi remoti dell'Insubria celtica, passando attraverso il periodo longobardo e le gloriose gesta dei Comuni del Medioevo, anima da sempre le sue genti operose, sino a renderla da secoli e senza interruzione una delle zone più vive ed importanti d'Europa. In tale spirito di continuità, la Lombardia, Regione Autonoma della Repubblica Italiana, nel quadro dei principi dell'Unione Europea, è fondata sul lavoro, sulla sovranità democratica e sulla creatività dei popoli che la abitano, già patrimonio a partire dai primi anni dell'Ottocento di tutte le avanguardie del mondo socio-culturale lombardo, che tanta influenza hanno avuto nel resto d'Italia e d'Europa. Al fine dunque di adempiere alle finalità istituzionali cui è e sarà preposto, e di promuovere l'identità lombarda in tutte le sue sfaccettature storiche, religiose, sociali, etniche, ambientali, culturali e linguistiche, il Consiglio della Regione Lombardia adotta il seguente Statuto.

Disposizioni generali e principi dell'ordinamento regionale

Articolo 1

La Regione Lombardia

1. La Lombardia è Regione autonoma della Repubblica italiana, secondo i principi costituzionali italiani ed europei.
2. Riconosce ed afferma il principio di diritto internazionale dell'autodeterminazione dei popoli come previsto dalla Carta delle Nazioni Unite.
3. Riconosce e sostiene, nelle sedi competenti, le radici cristiane dei popoli delle regioni Padano-Alpine.
4. Esercita le sue attribuzioni e la sua autonomia statutaria, legislativa, regolamentare, amministrativa, finanziaria e pattizia nei limiti della Costituzione e secondo il presente Statuto, in vista della migliore tutela degli interessi, della specificità e dello sviluppo storici, religiosi, culturali, economici e politici della Regione.
5. Esprime l'autonomo governo della comunità popolare lombarda e garantisce la partecipazione degli enti locali, dei singoli cittadini e degli enti associativi in cui questi liberamente si organizzano, alla realizzazione della politica regionale.

6. Le disposizioni del presente Statuto disciplinano la forma di governo della Regione ed esprimono principi fondamentali di organizzazione e funzionamento vincolanti per gli organi di governo e di amministrazione della Regione.

Articolo 2

Autonomie locali e sussidiarietà

1. La Regione comprende i territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese ed ha per capoluogo Milano.
2. Lo Statuto garantisce agli Enti locali la più ampia partecipazione all'esercizio delle funzioni regionali di interesse locale.
3. La Regione assicura la più ampia partecipazione degli Enti locali all'attuazione dei programmi e dei piani regionali, e adotta i necessari atti di attribuzione e conferimento delle funzioni amministrative sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, conservando le funzioni il cui esercizio sia necessario od opportuno mantenere al livello regionale.
4. Per dare migliore e più efficace attuazione al principio di sussidiarietà, la Regione favorisce l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, ed in particolare dei Comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o disagiate.
5. La Regione favorisce e sostiene, anche attraverso misure fiscali, l'autonoma iniziativa dei cittadini lombardi, come singoli e negli enti associativi in cui questi liberamente si organizzano, per lo svolgimento di attività di interesse generale nel solco del modello lombardo di sussidiarietà in campo sociale e culturale.
6. La Regione riconosce e favorisce altresì l'iniziativa degli enti di autonomia funzionale per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Articolo 3

Finalità e principi dell'ordinamento regionale

1. La Regione concorre a promuovere il pieno sviluppo dei suoi cittadini e la loro partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione, per renderne effettivi i diritti e le libertà.
2. Obiettivi preminenti dell'attività della Regione sono lo sviluppo economico e sociale finalizzato al soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni, materiali e non, collettivi ed individuali, dei cittadini lombardi; la promozione delle libere attività dei singoli, delle collettività e degli Enti locali; il superamento degli squilibri e dei conflitti sociali.
3. In particolare, nell'ambito delle sue competenze costituzionali, la Regione:

- a) promuove le condizioni per rendere effettivi il diritto allo studio, impegnandosi a tal fine ad assumere tutte le iniziative necessarie per attivare la procedura costituzionale di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione;
- b) promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro, assicurando la tutela dell'occupazione e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori;
- c) promuove la pari opportunità di accesso delle donne e degli uomini ai pubblici uffici e alle cariche elettive;
- d) assicura a tutti i cittadini i necessari servizi sociali, con particolare riguardo a quelli inerenti all'abitazione, all'educazione e formazione permanente, alla salute, alla sicurezza sociale, ai trasporti, alle attività sportive e al tempo libero;
- e) promuove e attua interventi di sostegno in favore della famiglia fondata sul matrimonio e a tutela comunque della maternità, della paternità e dell'infanzia;
- f) promuove e attua interventi idonei a garantire una adeguata assistenza alle persone con disabilità, favorendone il più proficuo inserimento scolastico e lavorativo;
- g) promuove e attua interventi idonei a valorizzare la partecipazione attiva degli anziani alla vita della comunità regionale e delle comunità locali, e adotta le iniziative necessarie per garantire un'adeguata assistenza alle persone non autosufficienti;
- h) promuove il riconoscimento, la salvaguardia e la valorizzazione delle identità ed appartenenze culturali, del patrimonio della lingua lombarda e delle sue varianti, e delle tradizioni storico-locali che caratterizzano il suo composito territorio e la sua fondamentale unitarietà;
- i) sostiene e promuove lo sviluppo dell'agricoltura e del patrimonio forestale, favorendo anche l'accesso degli imprenditori agricoli della Regione ai finanziamenti od altre agevolazioni previsti dai programmi comunitari;
- j) assume iniziative in favore delle zone e delle comunità montane anche al fine di combattere lo spopolamento dei relativi territori;
- k) promuove lo sviluppo, la tutela e l'indipendenza della cooperazione, dell'artigianato, delle attività professionali e delle arti;
- l) promuove e attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo organico degli insediamenti umani e delle infrastrutture sociali;
- m) adotta le misure necessarie per lo sviluppo sostenibile delle reti di trasporto e di navigazione, nonché del sistema aeroportuale, nell'ambito della Regione;
- n) coordina e regola la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia nell'ambito della Regione, promuovendo iniziative di ricerca al riguardo, ivi compreso per quanto concerne la produzione, il risparmio e la rinnovazione energetica;

- o) concorre, nell'ambito delle proprie attribuzioni, alla tutela dell'ambiente e alla difesa del suolo, nonché alla prevenzione ed eliminazione delle cause di inquinamento, impoverimento e dissesto idrogeologico, anche a garanzia delle generazioni future, impegnandosi a tal fine ad assumere tutte le iniziative necessarie per attivare la procedura costituzionale di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione;
- p) promuove i valori del paesaggio e del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale lombardo, impegnandosi a tal fine ad assumere tutte le iniziative necessarie per attivare la procedura costituzionale di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione;
- q) adotta le iniziative necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà, conservando in capo alla Regione, o agli enti territoriali della Regione, nel rispetto della normativa comunitaria, la proprietà o il controllo degli impianti, delle reti e delle altre infrastrutture necessarie all'erogazione dei servizi pubblici ed al suo proprio funzionamento;
- r) promuove il progresso della cultura lombarda in ogni sua libera manifestazione;
- s) assume iniziative per assicurare il pluralismo e la libertà dell'informazione, nonché l'incondizionato esercizio del diritto di parola, e promuove lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche e telematiche in ambito regionale, ivi compreso per quanto riguarda la copertura territoriale e la banda passante rese disponibili agli utenti finali;
- t) contribuisce allo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, promuovendo il rispetto della libertà di ricerca ed iniziativa economica e l'adozione di iniziative di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, in collegamento con le organizzazioni internazionali, nazionali e locali, anche nell'ambito dei programmi comunitari e dell'Unione Europea, e sviluppando altresì relazioni a ciò utili con altri Stati, nonché con enti territoriali interni ad altro Stato;
- u) assume le iniziative necessarie per lo sviluppo del sistema produttivo lombardo, limitandone le dipendenze tecniche, finanziarie ed energetiche, ed adottando le misure necessarie per favorire il commercio nazionale ed internazionale;
- v) assume le iniziative necessarie a rafforzare la tutela del territorio e dei cittadini lombardi attraverso la polizia locale e regionale;
- w) promuove l'attività creditizia a carattere regionale, a sostegno delle iniziative economiche, sociali e culturali nell'ambito della Regione;
- x) promuove l'assunzione delle iniziative necessarie al fine di rendere effettiva la collaborazione e l'integrazione tra le Regioni Padano-Alpine nel quadro delle prescrizioni costituzionali di cui all'art. 132;

y) si impegna ad assumere tutte le iniziative necessarie, nell'ambito della dialettica istituzionale tra Stato e Regioni, al fine di assicurare una evoluzione in senso federale o confederale della Repubblica italiana;

z) assume le iniziative necessarie per attivare la procedura costituzionale di sviluppo dell'autonomia regionale di cui all'art. 116, terzo comma, della Costituzione.

Articolo 4

Rapporti internazionali e con l'Unione Europea

1. La Regione, nell'ambito delle sue attribuzioni e nei limiti della Costituzione, sviluppa, secondo lo Statuto, rapporti internazionali con Stati esteri, altri soggetti di diritto internazionale pubblico, ed enti territoriali interni ad altro Stato.

2. La Regione partecipa al processo di integrazione europea, nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed autodeterminazione, e si impegna a favorire, in collaborazione con le altre Regioni europee, la piena realizzazione dei principi di rispetto dell'autonomia, dell'autogoverno e delle identità regionali anche nell'ambito istituzionale dell'Unione Europea.

3. La Regione privilegia, sia nell'ambito dei programmi comunitari che nelle altre forme ammesse dalla Costituzione, la cooperazione transfrontaliera ed inter-territoriale europea, e ne favorisce lo sviluppo, nell'interesse della comunità regionale e delle sue attività economiche, sociali e culturali.

4. La Regione sostiene le Comunità dei Lombardi nel mondo, consolidandone il legame con la Regione.

Articolo 5

Bandiera, Stemma, Gonfalone, Fascia e Inno della Regione Lombardia

1. La Regione ha bandiera, stemma, gonfalone, fascia e inno propri stabiliti con legge regionale.

2. La bandiera ufficiale è rappresentata dalla Croce di San Giorgio di colore rosso in campo bianco. La bandiera lombarda deve essere esposta al di fuori di ogni ufficio pubblico nel territorio della regione, insieme alla Bandiera italiana ed europea.

3. La Regione Lombardia si dota di un proprio Inno ufficiale rappresentativo delle tradizioni lombarde. L'inno deve essere suonato ad ogni cerimonia ufficiale.

4. E' istituita in data 7 aprile la festa regionale della Regione Lombardia.

PARTE I - ORDINAMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA

Titolo I

Il Consiglio regionale

Sezione I

Organizzazione del Consiglio regionale

Articolo 6

Composizione ed elezione del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale si compone di ottanta membri, salva la possibilità di variare il numero dei consiglieri in una misura non superiore al venti per cento, qualora lo richieda la legge regionale per la elezione del Consiglio e del Governatore, la quale dovrà assicurare la rappresentanza delle minoranze e agevolare la formazione di maggioranze nel Consiglio, a garanzia della stabilità e dell'efficienza del governo della Regione.
2. Con legge elettorale viene stabilito:
 - a) il sistema di elezione del Consiglio regionale e del Governatore a suffragio universale e diretto dei cittadini italiani residenti sul suolo lombardo che godono dei diritti politici, in modo da garantire la maggior rappresentatività anche territoriale;
 - b) i casi di incompatibilità dei consiglieri regionali, del Governatore e degli altri membri della Giunta;
 - c) le modalità di sostituzione dei parlamentari regionali eletti che abbiano accettato la nomina da parte del Governatore ad Assessore;
 - d) i casi di ineleggibilità dei consiglieri regionali e del Governatore.
3. La durata della legislatura è di cinque anni, salva diversa previsione ad opera della legge statale approvata a norma dell'art. 122 della Costituzione.

Articolo 7

Principio di continuità

1. In tutti i casi in cui si procede alla rielezione degli organi regionali, alla scadenza naturale oppure allo scioglimento anticipato, valgono le seguenti disposizioni:
 - a) i poteri del Consiglio regionale uscente sono prorogati sino alla prima seduta del neoeletto Consiglio;
 - b) i poteri del Governatore uscente sono prorogati sino al giuramento del neoeletto Governatore.
2. Durante tali periodi gli organi regionali esercitano poteri limitati all'ordinaria amministrazione.

Articolo 8

Insedimento del Consiglio regionale ed elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

1. La prima riunione ha luogo entro il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti.

2. Nella prima seduta, sotto la presidenza del consigliere più anziano presente, è eletto a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente del Consiglio regionale, che presiede l'assemblea, la convoca e ne dirige i lavori secondo imparzialità, al fine di assicurare il pieno e regolare svolgimento delle funzioni costituzionali dell'assemblea. E' garante delle prerogative costituzionali e statutarie dei diritti dei parlamentari e assicura il rispetto dei diritti delle minoranze.
3. Nella prima seduta, immediatamente una volta insediato il Presidente del Consiglio, il Consiglio regionale elegge gli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, che è composto da due Vice-Presidenti e quattro Segretari, oltre al Presidente stesso. A tal fine, ciascun consigliere vota un Vice-Presidente e due Segretari, risultando eletti a ciascuna carica i componenti del Consiglio che abbiano riportato più voti per la carica pertinente.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
2. Negli altri casi, il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente di propria iniziativa, o quando lo richiedano formalmente almeno un terzo dei suoi componenti o la Giunta.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, sulla base degli strumenti di programmazione dei lavori consiliari previsti dal Regolamento, stabilisce l'Ordine del giorno d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari e con il Governatore. Se l'intesa non viene raggiunta, il Presidente del Consiglio, tenuto conto delle esigenze rappresentate dai Presidenti dei Gruppi e dal Governatore, procede direttamente alla formulazione dell'Ordine del giorno, nel rispetto del Regolamento.
4. Le sedute sono pubbliche.
5. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti e vengono approvate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.
6. I membri della Giunta regionale hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute del Consiglio regionale. Possono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.

Articolo 10

Autonomia regolamentare interna

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, adotta il Regolamento volto a disciplinare, in attuazione dello Statuto, la propria organizzazione interna e l'esercizio delle funzioni consiliari.
2. Il Regolamento disciplina in particolare i procedimenti deliberativi e le modalità di votazione, identificando i casi in cui sia previsto lo scrutinio segreto, tra cui necessariamente le votazioni riguardanti le persone. Sono altresì effettuate a scrutinio segreto, qualora ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei consiglieri, le votazioni sulle modifiche al Regolamento consiliare, sull'istituzione di Commissioni di inchiesta, sulle leggi relative agli organi costituzionali della Regione, sulle leggi elettorali, nonché le votazioni che incidono sui diritti e le libertà dei cittadini. Sono comunque da effettuarsi a scrutinio palese le votazioni relative ai procedimenti fiduciari di cui all'art. 38 ed alle materie di cui al Titolo III della Parte I, salva la possibilità di chiedere lo scrutinio segreto per le votazioni riguardanti l'autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale.
3. Il Regolamento determina e disciplina le prerogative dell'opposizione e delle sue eventuali diverse componenti, assicurandone per quanto possibile la partecipazione alla programmazione dei

lavori parlamentari ed agli organi collegiali permanenti e temporanei titolari di funzioni ispettive, di controllo e di garanzia.

4. Il Regolamento garantisce all'opposizione, o a sue diverse componenti che non possano al riguardo raggiungere un accordo, la facoltà di designare un proprio Portavoce, al quale sono riconosciuti poteri di interlocuzione diretta con gli Assessori, la Giunta ed il Governatore, nell'ambito dei lavori del Consiglio regionale.

5. Ulteriori e distinti regolamenti interni possono essere adottati dal Consiglio regionale per disciplinare la propria autonomia funzionale, amministrativa e contabile.

6. Il Presidente del Consiglio regionale può adottare, secondo le modalità e nei limiti prescritti dal Regolamento, regolamenti interni inerenti alla organizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

Articolo 11

I Gruppi consiliari

1. Tutti i consiglieri regionali devono appartenere ad un Gruppo consiliare
2. Per costituire un Gruppo occorre un numero minimo di tre componenti.
3. I consiglieri che non aderiscono a nessun Gruppo consiliare costituiscono un unico Gruppo misto, disciplinato dal Regolamento.
4. L'Ufficio di Presidenza assicura ai Gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni e assegna loro contributi a carico del bilancio del Consiglio regionale, tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica di ciascuno di essi.

Articolo 12

Le Commissioni permanenti

1. Il Consiglio regionale istituisce sette Commissioni permanenti composte in modo da rispecchiare fedelmente, per quanto possibile, la rispettiva consistenza numerica dei Gruppi Consiliari. Le modalità di voto e le norme sulla composizione ed il funzionamento di tali Commissioni sono stabilite dal Regolamento, che può consentire l'istituzione ed il funzionamento di Commissioni speciali e temporanee secondo le medesime regole.
2. Le Commissioni esaminano preventivamente i disegni di legge loro assegnati dal Presidente del Consiglio regionale e svolgono l'attività preparatoria necessaria ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza da parte del Consiglio.
3. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le Commissioni vigilano sull'osservanza delle leggi regionali, sull'attuazione delle delibere consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio

delle funzioni delegate agli enti locali, sul funzionamento degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, riferendone al Consiglio regionale periodicamente.

4. Il Governatore e i membri della Giunta regionale hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto, e di essere sentiti dalle medesime.

5. Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Governatore e dei membri della Giunta, nonché, previa comunicazione alla Giunta, dei responsabili degli uffici dell'amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, nonché delle agenzie regionali. Hanno inoltre facoltà di chiedere all'Amministrazione regionale l'esibizione di atti e documenti. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

6. Nell'esercizio delle loro funzioni le Commissioni si avvalgono, d'intesa con la Giunta, della collaborazione degli uffici competenti. Si avvalgono altresì, ove lo ritengano opportuno, della collaborazione di esperti, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

7. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio coordina il lavoro delle Commissioni e assicura ad esse i mezzi necessari per l'adempimento delle loro funzioni.

8. Il Presidente del Consiglio regionale risolve inappellabilmente i conflitti di competenza tra le Commissioni.

Articolo 13

Le Giunte consiliari

1. Il Regolamento del Consiglio regionale disciplina la composizione della Giunta per il Regolamento e della Giunta per le elezioni, le insindacabilità, le incompatibilità e l'ineleggibilità, in modo da rispecchiare per quanto possibile la proporzione dei vari Gruppi ed assicurare la presenza in entrambe di almeno un rappresentante per Gruppo. Il Regolamento del Consiglio disciplina altresì le funzioni istruttorie, consultive e propositive delle Giunte suddette.

2. La Giunta per il Regolamento elabora le proposte relative al Regolamento ed esprime, ove richiesta dal Presidente del Consiglio regionale, pareri motivati e non vincolanti sulle questioni di interpretazione dello stesso.

3. La Giunta per le elezioni, le insindacabilità, le incompatibilità e l'ineleggibilità relaziona il Consiglio regionale sulle elezioni entro trenta giorni dalla prima seduta del Consiglio stesso. I provvedimenti di convalida o annullamento sono adottati con deliberazione del Consiglio regionale.

4. La Giunta per le elezioni, le insindacabilità, le incompatibilità e l'ineleggibilità riferisce al Consiglio regionale sui titoli di ammissione dei parlamentari e sulle cause di ineleggibilità e di

incompatibilità previste dalla legge, e formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza. I provvedimenti al riguardo sono adottati con deliberazione del Consiglio regionale.

5. La Giunta per le elezioni, le insindacabilità, le incompatibilità e l'ineleggibilità riferisce al Consiglio regionale sulla sussistenza del presupposto dell'insindacabilità. I provvedimenti sono adottati con deliberazione del Consiglio regionale.

Articolo 14

Status dei consiglieri regionali

1. I componenti del Consiglio regionale rappresentano la comunità lombarda da cui sono eletti.
2. Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, ovunque svolte.
3. Hanno individualmente diritto di presentare proposte di legge e proposte relative ad ogni altra deliberazione del Consiglio regionale, nonché diritto di mozione, interrogazione e interpellanza, secondo le norme del Regolamento, che stabilisce i termini per la risposta della Giunta o dei suoi membri, se applicabili.
4. Ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici della Regione e degli enti, aziende, o agenzie da essa dipendenti notizie, informazioni e documenti utili all'espletamento del proprio mandato, alle condizioni stabilite dal Regolamento.
5. I componenti del Consiglio regionale entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni, acquistano i diritti ad esse inerenti, ed assumono le prerogative proprie del loro status, dal momento della proclamazione.
6. I consiglieri regionali hanno diritto ad una indennità stabilita mediante legge regionale.

Articolo 15

Polizia del Consiglio-regionale e immunità di sede

1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nel Consiglio regionale spettano al Consiglio stesso e sono esercitati dal Presidente, che dispone della forza pubblica addetta alla sicurezza del Consiglio.
2. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alle aule ed altri luoghi di riunione del Consiglio regionale, delle Giunte consiliari o delle Commissioni senza l'assenso del Presidente del Consiglio.
3. La forza pubblica, compresa la polizia giudiziaria, non può accedere alla sede del Consiglio regionale, né ad alcun locale in cui abbiano sede suoi organi e uffici, senza l'assenso del Presidente.

Articolo 16

Scioglimento del Consiglio regionale

1. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale ne determina lo scioglimento.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Governatore, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano lo scioglimento del Consiglio regionale.

Sezione II

Attribuzioni del Consiglio regionale

Articolo 17

Funzioni del Consiglio regionale in generale

1. Il Consiglio regionale, secondo quanto stabilito dal Regolamento, discute il programma di governo predisposto dal Governatore, e ne controlla l'attuazione; esercita la funzione legislativa e la potestà regolamentare a norma della Costituzione e dello Statuto; esercita funzioni di raccordo con gli enti locali, le altre Regioni, lo Stato e l'Unione Europea; coordina le forme di partecipazione dei cittadini e delle loro formazioni sociali all'esercizio delle funzioni regionali, nei limiti dello Statuto; adempie alle altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi della Regione.
2. Il Consiglio regionale determina gli indirizzi generali e le procedure della programmazione regionale, ne approva gli strumenti nei casi previsti dallo Statuto o dalla legge e ne controlla l'attuazione. Il Consiglio formula le indicazioni, le proposte e i pareri mediante i quali la Regione partecipa alla programmazione nazionale.
3. Spettano al Consiglio regionale: l'elezione, sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, dei rappresentanti della Regione nella Commissione parlamentare per le questioni regionali, a norma all'art. 11 della legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001; l'elezione, a norma del secondo comma dell'art. 83 della Costituzione, dei delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica; la presentazione mediante propria delibera di proposte di legge alle Camere a norma del secondo comma dell'art. 121 della Costituzione; la deliberazione di richieste di referendum a norma degli artt. 75 e 138 della Costituzione; la formulazione dei pareri di cui agli artt. 132 e 133 della Costituzione; l'istituzione di nuovi comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni a norma del secondo comma dell'art. 133

della Costituzione; la deliberazione dei ricorsi per conflitto di attribuzione concernenti l'autonomia del Consiglio regionale e le prerogative dei suoi componenti.

4. Spettano inoltre al Consiglio regionale: l'approvazione del bilancio regionale di previsione, delle sue variazioni e della legge finanziaria; l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio, l'approvazione del rendiconto generale; l'istituzione dei tributi propri della Regione e la determinazione della loro misura, tenuto conto della pressione fiscale complessiva e dell'interesse pubblico; l'autorizzazione, mediante legge regionale, del ricorso all'indebitamento per spese di investimento e l'approvazione delle delibere relative all'assunzione di mutui; l'approvazione dei programmi concernenti le opere pubbliche e le infrastrutture di interesse regionale e i relativi finanziamenti; la disciplina dei servizi pubblici di interesse della Regione e dei relativi finanziamenti; l'istituzione, l'ordinamento e la soppressione di enti e aziende dipendenti dalla Regione; le autorizzazioni concernenti l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali; la nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti o controllati dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e società a partecipazione regionale, nei casi previsti dallo Statuto o dalla legge; l'individuazione, con legge, delle funzioni amministrative per le quali sia necessario od opportuno l'unitario esercizio a livello regionale; le delibere in materia di delega di funzioni amministrative regionali agli enti locali disposta dalla Giunta; la formulazione dei pareri formalmente richiesti alla Regione dagli organi costituzionali dello Stato; la designazione dei componenti di commissioni e di altri organi collegiali spettante alla Regione e non attribuita ad altri organi dal presente Statuto o dalle leggi regionali.

Capo I

Funzione legislativa e regolamentare

Articolo 18

Titolarietà ed esercizio della funzione legislativa

1. La funzione legislativa è esercitata dal Consiglio regionale.
2. La Regione garantisce, nella formazione delle leggi di interesse locale, la partecipazione dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Comunità montane, attraverso il Consiglio delle autonomie locali ed il Consiglio della comunità montane.

Articolo 19

Iniziativa legislativa

1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene a ciascun consigliere regionale, alla Giunta regionale, ai cittadini lombardi, ai Consigli comunali e provinciali, alle Città metropolitane, alle

Comunità montane, al Consiglio delle autonomie locali ed al Consiglio delle comunità montane, alle condizioni e nelle forme previste dallo Statuto e dalla legge.

2. Le proposte di legge della Giunta devono essere accompagnate da una relazione recante un'analisi dell'impatto di queste ultime rispetto al diritto regionale vigente.

3. L'iniziativa dei cittadini lombardi si esercita mediante la presentazione di proposte recanti la firma autenticata di almeno quindicimila elettori del Consiglio regionale.

4. L'iniziativa dei Consigli comunali della Regione è esercitata congiuntamente da almeno cinque Consigli comunali che rappresentino una popolazione non inferiore a cinquantamila abitanti o, indipendentemente dal numero di cittadini residenti, da almeno venti Consigli comunali.

5. L'iniziativa è esercitata mediante presentazione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio di progetti di legge redatti in articoli in uno con l'ulteriore documentazione inerente la sussistenza dei requisiti previsti.

Articolo 20

Procedimento normale di approvazione e procedimenti speciali

1. Ogni progetto di legge, previo esame in commissione secondo le norme del Regolamento consiliare, è discusso e votato dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale.

2. Il Regolamento consiliare stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali l'assemblea dichiara l'urgenza.

3. Il Presidente del Consiglio regionale può, dandone comunicazione all'assemblea, assegnare in sede redigente alla commissione competente progetti di legge per l'esame e l'approvazione dei singoli articoli, rimanendo riservata all'assemblea la votazione finale, con sole dichiarazioni di voto.

4. Il disegno di legge assegnato in sede redigente alla Commissione è restituito dal Presidente del Consiglio regionale alla procedura normale di esame e di approvazione se lo chiedono la Giunta, un quinto dei componenti l'assemblea o un terzo dei componenti della Commissione.

5. La procedura normale di esame e di approvazione da parte del Consiglio regionale è sempre adottata per i disegni di legge in materia statutaria, comunitaria ed elettorale, relativi alla conclusione di accordi con Stati esteri e alla ratifica di intese con altre Regioni o con enti territoriali interni ad altro Stato, di approvazione di bilanci e consuntivi, nonché per la legge finanziaria regionale.

6. Nell'ambito dell'ufficio legislativo del Consiglio regionale è organizzato il servizio per la qualità della legislazione, al fine di adeguare la stessa alle esigenze di chiarezza, funzionalità e

semplificazione. Il servizio elabora i criteri per la valutazione dell'impatto della normazione, anche al fine di assicurarne la necessaria copertura finanziaria e organizzativa.

Articolo 21

Partecipazione al procedimento legislativo

1. Ogni cittadino, associazione o altro ente ha diritto di far pervenire al Consiglio regionale, nei termini stabiliti dal Regolamento consiliare, osservazioni sui progetti di legge presentati al Consiglio medesimo. Tali osservazioni sono esaminate dalla Commissione permanente competente per materia.
2. Su richiesta di almeno due gruppi parlamentari o di un quarto dei suoi componenti la Commissione, prima di riferire sul progetto, procede all'audizione dei cittadini, associazioni o altri enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.

Articolo 22

Promulgazione della legge regionale

1. La legge regionale è promulgata dal Governatore entro quindici giorni dall'approvazione.
2. Se il Consiglio regionale, a maggioranza dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.

Articolo 23

Pubblicazione della legge regionale

1. La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

Articolo 24

Delega per la formazione di testi unici

1. La formazione di testi unici per il riordino, il coordinamento e l'armonizzazione di disposizioni di legge o di regolamento riguardanti materie omogenee di competenza della Regione può essere delegata alla Giunta regionale con determinazione di principi, criteri direttivi e per un tempo limitato.

2. Prima dell'emanazione del testo unico approvato dalla Giunta, il Governatore acquisisce, secondo le norme del Regolamento consiliare, il parere vincolante della Commissione consiliare e competente.

3. L'emanazione a norma del terzo comma non conferisce forza di legge alle disposizioni regolamentari incluse nel testo unico.

Articolo 25

Autorizzazione di regolamenti delegati e delegificazione

1. Il Consiglio regionale può, anche a fini di semplificazione normativa e amministrativa, autorizzare la Giunta a adottare regolamenti delegati sulla base di una legge che determina le norme generali regolatrici della materia disponendo, ove necessario, l'abrogazione delle disposizioni di legge vigenti nella stessa materia, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

2. La Giunta trasmette la proposta di regolamento delegato al Consiglio regionale per acquisirne il parere motivato in ordine alla conformità del Regolamento consiliare alla legge di autorizzazione. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla Commissione competente per materia, con l'indicazione delle disposizioni non ritenute conformi alla legge di autorizzazione. La Giunta, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, la proposta al Consiglio per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni. La Giunta ha l'obbligo di conformarsi a tale parere.

3. Se il regolamento riguarda materie di interesse locale, la Giunta regionale deve altresì acquisire il parere del Consiglio delle autonomie locali.

Articolo 26

Potestà regolamentare del Consiglio regionale

1. Nelle materie di competenza della Regione, salvo quanto disposto dall'art. 25 ed esclusa l'organizzazione dei pubblici uffici dipendenti dall'esecutivo regionale, la potestà regolamentare spetta al Consiglio regionale, su iniziativa dei suoi componenti, della Giunta, del Consiglio delle autonomie locali e del Consiglio delle comunità montane.

2. Le proposte di regolamento della Giunta devono essere accompagnate da una relazione recante un'analisi di impatto di quest'ultima rispetto al diritto regionale vigente.

3. È riservata esclusivamente al Consiglio regionale l'adozione di regolamenti in materia di legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

4. L'esame e l'approvazione dei regolamenti di cui ai commi precedenti avvengono nei modi previsti dal Regolamento consiliare.

Capo II

Funzione conoscitiva, ispettiva e di controllo

Articolo 27

Indagini conoscitive delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti svolgono autonomamente indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'attività del Consiglio regionale e, a tal fine, possono procedere alla consultazione o all'audizione degli Assessori e dirigenti regionali, degli organi ed uffici dipendenti dalla Giunta, degli enti locali, delle pubbliche amministrazioni operanti sul territorio, di associazioni, cittadini ed esperti. Tali audizioni possono essere svolte in forma pubblica. La Commissione può inoltre deliberare, quando ritenuto opportuno, che la persona sentita possa farsi assistere da funzionari regionali ad essa sottoposti, o da consulenti e legali di propria fiducia ed a proprie spese incaricati.

Articolo 28

Inchieste consiliari

1. Il Consiglio regionale può disporre inchieste su materie che comunque interessino la Regione.
2. A tale scopo, allorché un terzo dei parlamentari assegnati al Consiglio regionale ne faccia richiesta motivata all'Ufficio di Presidenza ed il Consiglio approvi tale richiesta a maggioranza dei presenti, il Consiglio nomina tra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare fedelmente, per quanto possibile, la rispettiva consistenza numerica dei Gruppi consiliari.
3. La Commissione è presieduta se possibile da un consigliere non appartenente alla maggioranza. La durata ed i poteri della Commissione consiliare d'inchiesta sono stabiliti con legge regionale, e la sua attività è regolata da quanto applicabile alle indagini conoscitive delle Commissioni permanenti.

Articolo 29

Poteri ispettivi delle Commissioni

1. Le Commissioni permanenti e speciali, nelle materie di loro competenza, esercitano il controllo sull'amministrazione regionale e sull'attuazione delle leggi e degli strumenti della programmazione regionale, consultando, ove lo ritengano necessario, il Governatore o il Vice-Governatore, gli Assessori e i dirigenti regionali, nonché gli organi e dirigenti di enti, società, aziende, ed uffici dalla Regione dipendenti o controllati. E' comunque fatto obbligo ai responsabili degli uffici della Regione e ai loro sottoposti, nonché agli organi e dirigenti di enti, società ed aziende da essa dipendenti o controllati, di fornire tempestivamente alla Commissione di inchiesta tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste.
2. I soggetti consultati o ascoltati a norma del comma precedente sono tenuti a fornire le informazioni e i documenti richiesti dalla Commissione e non possono opporre il segreto d'ufficio.
3. Le Commissioni, nelle materie di loro competenza, hanno il potere di richiedere a qualsiasi pubblica amministrazione informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione che sia ad esse necessario acquisire ai fini dell'adempimento delle loro funzioni.

Articolo 30

Controlli sulle nomine

1. La legge regionale disciplina i casi nei quali, nell'ambito di idonei strumenti di programmazione, le nomine dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, degli amministratori o rappresentanti della

Regione presso enti, aziende o società da parte dell'esecutivo regionale richiedono, previo esame e discussione a norma del Regolamento consiliare, l'approvazione del Consiglio regionale.

2. Le nomine dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, nonché degli amministratori o rappresentanti della Regione presso enti, aziende o società da parte dell'esecutivo regionale, devono comunque essere comunicate al Consiglio regionale.

Titolo II

L'esecutivo regionale

Sezione I

Il Governatore e la Giunta regionale

Articolo 31

Elezione del Governatore

1. La legge regionale disciplina il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del Governatore, che viene eletto, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale, a suffragio universale e diretto dei cittadini italiani residenti nella Regione e nel godimento dei diritti politici. Il Governatore non diviene componente del Consiglio regionale.

2. La carica di Governatore non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

Articolo 32

Giuramento del Governatore

1. Il Governatore assume le funzioni all'atto del giuramento di fedeltà allo Statuto nella prima seduta del Consiglio regionale.

Articolo 33

Attribuzioni del Governatore

1. Il Governatore è il capo della Regione e rappresenta l'unità regionale; dirige la politica della Giunta regionale e ne è responsabile; nomina e revoca i membri della Giunta, dandone previa comunicazione al Consiglio regionale; promulga le leggi; emana i testi unici delegati ed i regolamenti regionali; presenta al Consiglio regionale i disegni di legge di iniziativa della Giunta; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione; indice i referendum previsti dallo Statuto.

2. Il Governatore convoca e presiede altresì le adunanze della Giunta regionale e ne stabilisce l'Ordine del giorno; indirizza agli Assessori le direttive politiche e amministrative, in attuazione delle deliberazioni della Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di alta direzione

della politica della Giunta stessa; dirime i conflitti di attribuzione tra gli Assessori; può sospendere in caso di necessità ed urgenza l'esecuzione di provvedimenti adottati dagli Assessori, sottoponendoli alla Giunta nella riunione immediatamente successiva.

3. Il Governatore agisce e si costituisce in giudizio previa delibera della Giunta regionale in nome e per conto della Regione, dandone comunicazione al Consiglio regionale, ed esercita tutte le altre attribuzioni e prerogative conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto, dalle leggi e dalle consuetudini.

Articolo 34

Nomina della Giunta e presentazione del Governatore al Consiglio regionale

1. Il Governatore, entro dieci giorni dal giuramento, e comunque prima di comparire innanzi al Consiglio regionale per la presentazione del programma di governo, nomina gli Assessori componenti della Giunta, tra i quali un Vice-Governatore, dandone comunicazione al Consiglio.

2. Il Vice-Governatore sostituisce il Governatore nell'esercizio delle sue funzioni in caso di impossibilità temporanea, o quando all'uopo delegato per singole operazioni o classi di operazioni che non siano ad esso legalmente riservate.

3. Entro dieci giorni dalla nomina della Giunta, il Governatore compare innanzi al Consiglio regionale, unitamente ai membri della Giunta, per illustrare all'assemblea gli indirizzi generali della politica della Giunta e presentare il programma di governo per la legislatura all'approvazione del Consiglio.

Articolo 35

Organizzazione della Giunta

1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione e si compone del Governatore, del Vice-Governatore e degli altri Assessori. E' composta da non più di sedici Assessori, tra cui il Vice-Governatore, oltre che dal Governatore stesso, ed esercita le funzioni ad essa conferite dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi della Regione.

Articolo 36

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta regionale approva il programma di governo, concorre a darvi attuazione e adeterminare l'indirizzo politico-amministrativo della Regione; dà esecuzione, ove occorra, ai

provvedimenti del Consiglio regionale; approva i testi unici delegati; predispone il bilancio preventivo con indicazione dei programmi di spesa dei singoli Assessorati ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio; predispone, in collaborazione con le competenti commissioni consiliari, i programmi e i piani della Regione e ne cura l'attuazione; adotta i provvedimenti di attuazione dei piani e dei programmi approvati dal Consiglio concernenti la esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici, purché risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento; sovrintende agli uffici regionali; amministra il demanio e il patrimonio della Regione, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale; controlla l'attività contrattuale della Regione e sovrintende agli strumenti di programmazione negoziale; sovrintende, in esecuzione degli indirizzi e delle direttive determinate dal Consiglio, alla gestione dei servizi pubblici regionali e degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale.

2. La Giunta regionale delibera sulle azioni giudiziarie e sulla costituzione in giudizio della Regione.

3. La Giunta delibera sulla presentazione di proposte di legge regionale e sulle proposte relative ad altri provvedimenti competenza del Consiglio regionale a norma dello Statuto.

4. La Giunta, nei soli casi di assoluta necessità ed urgenza e per tutelare interessi fondamentali dei cittadini lombardi, sentito il Presidente del Consiglio regionale, adotta decreti provvisori con forza di legge regionale o regolamento regionale nell'ambito delle materie di propria competenza, i quali devono essere presentati il giorno stesso per la conversione al Consiglio regionale. Il Consiglio, anche se sciolto, viene appositamente convocato e si riunisce entro tre giorni. Tali decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

5. Adotta i provvedimenti amministrativi non demandati ad altri organi della Regione o non delegati ad altri enti.

Articolo 37

Potestà regolamentare della Giunta regionale

1. La Giunta regionale adotta regolamenti, oltre che nei casi stabiliti dagli artt. 25 e 26, quando questi siano attuativi o integrativi di leggi regionali o atti comunitari.

Articolo 38

Procedimenti fiduciari e decadenza del Governatore

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Governatore mediante una mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello

nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione di sfiducia non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

2. La decadenza del Governatore a seguito della approvazione di mozione di sfiducia nei suoi confronti da parte del Consiglio regionale, la sua rimozione, il suo impedimento permanente, la sua morte o le sue dimissioni volontarie comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In tal caso si procede alla indizione delle elezioni politiche regionali secondo modalità stabilite dalla legge regionale.

3. La stessa disciplina di cui al primo comma si applica alle mozioni con le quali si chiede al Governatore la revoca di un membro della Giunta. L'approvazione della mozione relativa non comporta la decadenza del relativo membro della Giunta, della Giunta o del Governatore, né determina lo scioglimento del Consiglio regionale. Il Governatore che non intenda revocare il membro della Giunta sfiduciato deve motivare tale scelta in aula nella prima riunione utile.

4. Il voto contrario del Consiglio regionale su una proposta della Giunta non comporta la decadenza del Governatore e della Giunta salvo nel caso sottoindicato.

5. La Giunta, su proposta di uno dei suoi membri, può deliberare di porre, davanti al Consiglio regionale e mediante il Governatore, la questione di fiducia su una proposta della Giunta all'esame del Consiglio che sia ritenuta essenziale per l'attuazione del programma di governo per la legislatura. Il Consiglio delibera con votazione per appello nominale. Il voto del Consiglio contrario alla proposta comporta la decadenza del Governatore e della Giunta, e lo scioglimento del Consiglio.

6. La questione di fiducia non può comunque essere posta con riguardo a deliberazioni in materia di Regolamento consiliare; inchieste consiliari; insindacabilità; proposte diverse da quelle di iniziativa della Giunta; ed ogni altra questione per cui il Regolamento consiliare preveda la possibilità di chiedere la votazione a scrutinio segreto.

Articolo 39

Indennità dei membri della Giunta regionale

1. Il Governatore e gli Assessori hanno diritto ad una indennità stabilita dalla legge regionale, non inferiore a quella corrisposta ai componenti del Consiglio regionale.

Sezione II

L'Amministrazione regionale

Articolo 40

Principi fondamentali di organizzazione e funzionamento

1. Gli enti e i pubblici uffici dipendenti dalla Regione sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurate l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza, e la maggior corrispondenza della loro azione agli interessi della comunità lombarda.
2. La legge regionale disciplina l'organizzazione strutturale della Giunta e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione degli assessorati.
3. La Regione organizza e disciplina le funzioni amministrative informandole ai principi di sussidiarietà, nei rapporti con gli enti locali, le altre Regioni e lo Stato.
4. La legge regionale promuove la semplificazione amministrativa e disciplina le forme e le condizioni della partecipazione dei cittadini lombardi, come singoli e negli enti associativi in cui questi liberamente si organizzano, al procedimento amministrativo, nonché l'accesso più ampio ai documenti amministrativi.
5. La Regione favorisce e sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini lombardi, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
6. La legge regionale disciplina il sistema dei controlli interni di legittimità, contabilità e gestione, nel rispetto delle attribuzioni proprie della Corte dei conti.

Articolo 41

Riparto ed esercizio delle competenze amministrative

1. La Regione stabilisce con legge il riparto delle competenze amministrative tra Comuni, Province, Città metropolitane e Regione, in vista del miglior interesse della comunità lombarda e delle sue componenti.
2. La legge regionale che conferisce le funzioni amministrative disciplina le modalità di verifica dell'esercizio delle funzioni e di utilizzazione delle risorse assegnate.
3. La Regione organizza le funzioni amministrative che richiedono un coordinamento unitario a livello regionale e disciplina, nelle materie di competenza legislativa regionale, l'attuazione in via amministrativa del diritto europeo.
4. Piani e programmi sono adottati dalla Giunta regionale previa consultazione del Consiglio delle autonomie locali. La legge stabilisce i casi nei quali è necessaria l'approvazione del Consiglio regionale.
5. Previa consultazione del Consiglio delle autonomie locali, la Giunta regionale può adottare atti di coordinamento delle funzioni amministrative conferite agli enti locali a norma del primo comma, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

Articolo 42

Coordinamento con lo Stato

1. Nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'art. 117 della Costituzione, e nella materia della tutela dei beni culturali, l'attività regionale di coordinamento con lo Stato a norma del terzo comma dell'art. 118 della Costituzione è disciplinata con legge regionale e, nei casi da essa indicati, sottoposta all'approvazione del Consiglio regionale.

Articolo 43

Personale dipendente dalla Regione

1. Nell'esercizio della sua potestà statutaria, legislativa e regolamentare, la Regione provvede a disciplinare il regime contrattuale dei dipendenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire ruoli distinti per i dipendenti della Regione e per i dipendenti della Regione di livello dirigenziale.
2. Ai dirigenti è attribuita la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, per la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalla Giunta, titolare delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di verifica dei risultati della gestione. Nei casi previsti dalla legge, i dirigenti adottano provvedimenti che impegnano la Regione verso l'esterno e ne sono responsabili.
3. La Regione provvede altresì a disciplinare, nell'ambito della legge e delle sue competenze, compiti, attribuzioni e poteri specifici del personale di polizia, in vista della tutela della sicurezza, degli interessi della comunità lombarda e della protezione della legalità regionale.
4. Il Consiglio regionale disciplina con proprio regolamento, secondo disposizioni di legge, il regime contrattuale dei propri dipendenti, l'attribuzione e la revoca degli incarichi, l'accertamento delle responsabilità e la comminazione delle sanzioni, nonché ad istituire ruoli distinti per i dipendenti del Consiglio e per i dipendenti del Consiglio di livello dirigenziale.

Articolo 44

Ulteriori articolazioni organizzative

1. La Regione può con legge istituire enti, aziende e agenzie regionali, disciplinandone l'autonomia organizzativa e funzionale, nonché provvedere nelle forme e nei limiti previsti dalla legge alla creazione di società di capitale, anche con la partecipazione di capitale privato o di altre pubbliche amministrazioni.
2. La Giunta regionale esercita poteri di indirizzo e di controllo sugli enti, le aziende o le società dipendenti o controllate dalla Regione, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, che sono trasmessi al Consiglio regionale secondo le modalità previste dalla legge.
3. A capo delle agenzie regionali, istituite per lo svolgimento di attività a carattere tecnico-operativo di interesse regionale, è preposto un dirigente, nominato dal Governatore o dall'Assessore competente secondo la legge regionale.
4. La legge regionale disciplina il rapporto di impiego del personale degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.

5. La Regione può acquisire partecipazioni in società di capitale ed altri enti di diritto privato operanti in settori di proprio interesse, nel rispetto della legge regionale.

Titolo III

Finanza regionale

Articolo 45

Autonomia finanziaria della Regione

1. La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce ed applica tributi ed entrate propri, in armonia con l'ordinamento dello Stato e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in vista delle proprie necessità ed alla luce del migliore interesse della comunità lombarda. Dispone di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.
2. La Regione disciplina con legge il coordinamento della finanza pubblica, il sistema tributario nonché i tributi propri degli enti locali.
3. In particolare, sono disciplinati con legge l'accertamento dei tributi regionali e locali, la loro riscossione, le procedure amministrative di ricorso e le relative sanzioni.
4. La Regione provvede a recepire ed applicare mediante l'adozione dei provvedimenti legislativi necessari i principi contenuti nello Statuto del Contribuente, in particolare per quanto attiene ai principi di chiarezza, trasparenza delle norme e irretroattività.
5. Tutte le somme assegnate, a qualsiasi titolo, dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale, senza vincolo a specifiche destinazioni.
6. La Regione utilizza le risorse di cui ai commi precedenti al fine di finanziare le funzioni pubbliche ad essa attribuite, fatto salvo il principio del necessario e tempestivo trasferimento, da parte dello Stato, dei beni e delle risorse necessarie per l'esercizio di nuove attribuzioni.
7. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio disciplinato dalle norme pertinenti.
8. La Regione può ricorrere all'indebitamento, contraendo di mutui, emettendo obbligazioni e facendo ricorso ad altre forme di raccolta finanziaria, solo per finanziare spese di investimento, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale.

Articolo 46

Programmazione economica e finanziaria regionale

1. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legge regionale di disciplina dell'ordinamento contabile.

Articolo 47

Bilancio di previsione

1. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre dello stesso anno.
2. Il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo cinque, sono deliberati dalla Giunta entro il trenta settembre dell'anno precedente e approvati entro il trentuno dicembre dal Consiglio regionale.
3. La legge di approvazione del bilancio può autorizzare variazioni al bilancio medesimo da apportare nel corso dell'esercizio, mediante deliberazione a maggioranza assoluta dei membri della Giunta.
4. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso solo mediante legge regionale e per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.
5. La legge di approvazione del bilancio, o le leggi di variazione del medesimo, autorizzano il ricorso all'indebitamento per finanziare spese di investimento. Con la legge di approvazione del bilancio non si possono introdurre nuovi tributi e nuove spese.
6. Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese indica i mezzi per farvi fronte.
7. Il Regolamento consiliare istituisce e disciplina la sessione di bilancio e prevede procedimenti speciali per l'esame dei progetti di legge comportanti nuove o maggiori spese, o minori entrate, al fine di controllarne la copertura finanziaria, relativamente a tutti gli esercizi finanziari coinvolti.

Articolo 48

Legge finanziaria regionale

1. La Giunta presenta al Consiglio regionale, unitamente al bilancio annuale e pluriennale, il disegno di legge finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità.
2. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale.
3. La Giunta può presentare al Consiglio regionale per l'approvazione uno o più disegni di legge collegati alla manovra finanziaria annuale.

Articolo 49

Rendiconto generale e assestamento di bilancio

1. Il rendiconto generale è presentato dalla Giunta entro il trenta aprile ed è approvato con legge regionale entro il trentuno luglio dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.
2. L'assestamento di bilancio è approvato dal Consiglio regionale con legge entro il trentuno luglio di ogni anno, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Articolo 50

Bilanci e i rendiconti di Agenzie, Enti e Aziende

1. I bilanci e i rendiconti delle Agenzie, degli Enti e delle Aziende sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabilite dalla legge di contabilità regionale e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Articolo 51

Legge di contabilità e servizio di tesoreria

1. La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile e il servizio di tesoreria della Regione, promuovendo l'armonizzazione dei bilanci pubblici regionali.

Articolo 52

Autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale

1. E' destinata alla copertura delle spese di funzionamento del Consiglio regionale una quota delle entrate regionali adeguata a garantire al Consiglio medesimo l'esercizio autonomo ed efficiente delle sue funzioni.

2. Al Consiglio regionale è assicurata piena autonomia contabile, nelle forme stabilite con proprio regolamento, in conformità ai principi di cui al presente titolo.

PARTE II –

RAPPORTI ISTITUZIONALI E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E GARANZIA

Titolo I

Strumenti e procedure di cooperazione e raccordo.

Sezione I

Rapporti con gli enti locali e le autonomie funzionali

Articolo 53

Rapporti tra la Regione e gli enti locali

1. La Regione riconosce l'autonomia degli enti locali, disciplinandone e organizzandone le funzioni amministrative in conformità ai principi di leale cooperazione e sussidiarietà.

2. In sede di conferimento agli enti locali di funzioni amministrative regionali, la Regione provvede alla contestuale copertura finanziaria delle funzioni conferite.

3. La Regione indica gli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale. In conformità allo Statuto, la legge regionale stabilisce le forme e i modi della partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli altri provvedimenti della Regione in vista del perseguimento degli interessi della comunità lombarda e delle sue componenti.
4. La legge regionale disciplina l'esercizio dei propri poteri di sostituzione in caso di inattività o inadempienza degli enti locali in ordine alle funzioni loro conferite dalla Regione, o comunque rientranti nelle competenze legislative di quest'ultima. La legge di cui al presente comma definisce i presupposti sostanziali e procedurali per l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali, attribuendone la responsabilità all'Assessore competente o alla Giunta.
5. La Regione raggiunge accordi con gli enti locali per la definizione di indirizzi e criteri nell'ambito delle funzioni loro conferite con legge regionale.
6. Il Presidente del Consiglio regionale risolve eventuali conflitti di attribuzione tra la Regione e gli enti locali nel rispetto della legge regionale.

Articolo 54

Il Consiglio delle autonomie locali

1. Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di consultazione e raccordo fra la Regione e gli enti locali. La legge regionale ne disciplina la composizione, l'organizzazione e le attribuzioni.
2. Il Consiglio delle autonomie locali, che ha sede presso il Consiglio regionale, si compone di un numero di membri non superiore a settanta e dura in carica per l'intera legislatura regionale. Ne fanno parte di diritto i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e i Presidenti delle Province lombarde, nonché i rappresentanti dei Comuni e della Province secondo le modalità stabilite dalla legge.
3. Il Consiglio delle autonomie locali elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.
4. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità precisate dalla legge di cui al primo comma, esprime al Parlamento regionale e a alla Giunta parere obbligatorio in merito alle modifiche dello Statuto regionale; agli atti di finanza pubblica regionale; ai disegni e ai progetti di legge in materia di riparto delle competenze tra Regione ed enti locali e distribuzione delle risorse e dei trasferimenti regionali; ai disegni e ai progetti di legge disciplinanti le funzioni amministrative locali; alle politiche regionali di programmazione economico-sociale e territoriale.
5. Il Consiglio regionale e la Giunta possono discostarsi con motivazione espressa dal parere di cui al quarto comma.

6. La legge di cui al primo comma individua ulteriori provvedimenti della Giunta regionale per cui sia previsto un previo parere obbligatorio da parte del Consiglio delle autonomie locali. La Giunta può motivatamente discostarsi da tale parere.

7. Il Consiglio delle autonomie locali può, informandone il Consiglio regionale, richiedere alla Giunta regionale di promuovere la questione di legittimità costituzionale nei casi di cui all'art. 127, secondo comma, della Costituzione, nonché segnalare alla Giunta eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato.

8. Nelle materie di cui al quarto comma il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa e regolamentare, nei modi stabiliti dalla legge di cui al primo comma.

9. Alle sedute del Consiglio delle autonomie locali partecipano senza diritto di voto il Governatore e il Presidente del Consiglio regionale, il Vice-Governatore, gli Assessori competenti con riguardo alle materie all'ordine del giorno della seduta, i consiglieri regionali Presidenti delle Commissioni permanenti competenti sui provvedimenti all'esame del Consiglio delle autonomie locali.

Articolo 55

Il Consiglio delle autonomie locali in composizione integrata con l'intervento delle autonomie funzionali

1. La Regione disciplina con legge le sedute, le procedure e le attribuzioni del Consiglio delle autonomie locali in composizione integrata, ovvero quando si riunisce con la partecipazione dei rappresentanti delle autonomie funzionali universitarie e scolastiche e delle camere di commercio.

Articolo 56

Il Consiglio delle comunità montane

1. Il Consiglio delle comunità montane è l'organo di consultazione e raccordo fra la Regione e le comunità stesse. La legge regionale ne disciplina la composizione, l'organizzazione e le attribuzioni.

2. Il Consiglio delle comunità montane, che ha sede presso il Consiglio regionale, è composto dai Presidenti delle singole comunità montane lombarde.

3. Il Consiglio delle comunità montane elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

4. Il Consiglio può essere sentito dalla Giunta o dal Consiglio regionale in merito ad ogni progetto di legge o provvedimento che coinvolga le comunità montane.

5. Il Consiglio riferisce, se richiesto, alla Giunta o al Consiglio regionale in merito allo stato ed alle necessità delle comunità.

6. Il Consiglio ha il potere di iniziativa legislativa e regolamentare al fine di favorire lo sviluppo delle comunità e di impedirne lo spopolamento, l'abbandono ed il degrado.

Sezione II

Rapporti con le altre Regioni e le Province autonome

Articolo 57

Conclusioni di intese con altre Regioni

1. La Regione, tenuto conto degli obiettivi di cui all'art. 3, ratifica con legge le intese con altre Regioni e le Province autonome che sulla base di comunanza di caratteristiche, interessi od orientamenti fossero adottate per il migliore esercizio delle rispettive funzioni e per la realizzazione di forme di integrazione, anche mediante istituzione di organi ed enti comuni.

Articolo 58

Coordinamento con le Regioni Padano-Alpine

1. La Regione promuove il coordinamento con le altre Regioni *Padano-Alpine* e con le Province autonome della medesima zona, allo scopo di sviluppare politiche comuni.
2. Sempre al tal fine la Regione si impegna a ricercare una politica di larghe intese con le Regioni confinanti nel quadro di quanto disposto dall'art. 132 della Costituzione.

Sezione III

Rapporti con lo Stato

Articolo 59

La Commissione parlamentare per le questioni regionali

1. Con legge regionale è disciplinata la elezione da parte del Consiglio regionale, tra i suoi componenti, del rappresentante della Regione all'interno della Commissione parlamentare nazionale per le questioni regionali.

Articolo 60

La Conferenza Stato-Regioni

1. La Regione partecipa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano attraverso il Governatore, che può delegare il Vice-Governatore, o un altro membro della Giunta.
2. In sede di Conferenza Stato-Regioni, il Governatore, nonché il Vice-Governatore o l'altro membro della Giunta che fossero stati in sua sostituzione delegati, tengono conto degli atti di

indirizzo deliberati dal Consiglio regionale, al quale devono riferire sui lavori e sull'esito della Conferenza.

Articolo 61

Procedura costituzionale di sviluppo dell'autonomia regionale

1. Il Consiglio regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, delibera la richiesta a norma dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia, in conformità ai principi di cui all'art. 3.

Sezione IV

Rapporti con l'Unione Europea

Articolo 62

Partecipazione della Regione

alla formazione degli atti e delle politiche comunitarie

1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dall'ordinamento nazionale, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione Europea e partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari.
2. La Regione realizza altresì forme di collegamento permanenti con gli organi dell'Unione Europea ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.

Articolo 63

Attuazione del diritto comunitario

1. Nell'ambito delle proprie competenze, la Regione provvede direttamente e in via esclusiva all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione Europea che riguardano il suo territorio e i suoi cittadini.
2. L'attività normativa e amministrativa di attuazione ed esecuzione di cui al primo comma viene tempestivamente effettuata dagli organi della Regione nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 64

Sessione comunitaria del Consiglio regionale

1. Ai fini di cui alla presente Sezione, il Regolamento consiliare disciplina una apposita sessione comunitaria annuale.

Sezione V

Rapporti con Stati ed enti territoriali esteri

Articolo 65

Competenze della Regione

in ordine agli impegni internazionali assunti dallo Stato

1. Nelle materie di sua competenza, la Regione provvede alla esecuzione degli accordi internazionali conclusi dallo Stato.

Articolo 66

Attività internazionale della Regione

1. Nell'ambito delle proprie competenze ed in vista degli interessi della comunità lombarda la Regione può concludere accordi con Stati nonché intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

2. La legge regionale disciplina i rapporti internazionali, le attività all'estero di promozione dell'economia e della cultura lombarda nonché relative alle altre Regioni ed enti locali con cui fossero stati raggiunti accordi ai fini di iniziative promozionali comuni, e in generale tutte le attività di rilievo internazionale della Regione.

3. Il Consiglio regionale ratifica con legge la conclusione da parte del Governatore di accordi con Stati e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

Sezione VI

Il difensore civico

Articolo 67

L'ufficio del difensore civico

1. Il difensore civico è organo indipendente della Regione con funzioni di tutela dei diritti dei cittadini nei confronti dell'Amministrazione regionale, alla quale può richiedere atti e documenti.

Trasmette annualmente al Consiglio regionale una relazione dettagliata sull'attività svolta.

2. L'ufficio del difensore civico e le sue funzioni sono disciplinate dalla legge regionale.

Titolo II

Partecipazione popolare e referendum

Articolo 68

Diritto di informazione

1. La Regione riconosce il diritto dei cittadini lombardi, come singoli cittadini e negli enti associativi in cui questi liberamente si organizzano, all'informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa regionale come presupposto di un'effettiva sovranità popolare.
2. Il dovere di informazione da parte della Regione viene assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dalle leggi, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione di massa, anche di tipo informatico.
3. La Regione garantisce la piena accessibilità dei dati e delle notizie raccolte dagli organismi regionali, con i soli limiti imposti dalla legge e dalla tutela dell'interesse della comunità lombarda e dei suoi cittadini.

Articolo 69

Iniziativa legislativa popolare

1. La legge regionale disciplina l'iniziativa popolare per la formazione delle leggi in conformità all'art. 19 dello Statuto.
2. Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia tributaria e di bilancio, di espropriazione dei suoli e di limitazione della proprietà fondiaria, nonché per la modifica dello Statuto e nei casi di riserva alla Giunta regionale dell'iniziativa legislativa.
3. Sull'ammissibilità delle proposte decide il Presidente del Consiglio regionale.

Articolo 70

Diritto di petizione

1. I cittadini lombardi possono, come singoli o attraverso gli enti associativi in cui questi liberamente si organizzano, rivolgere petizioni al Consiglio regionale per richiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo.

Articolo 71

Referendum abrogativo

1. E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto generale della Regione, quando la relativa

richiesta rechi le firme autenticate di almeno centomila elettori del Consiglio regionale, o sia proposta da quattro consigli provinciali lombardi, cinque consigli comunali lombardi che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione, o cinquanta consigli comunali lombardi qualsiasi sia il numero di abitanti che rappresentino.

2. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti gli elettori del Consiglio regionale.
3. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione di disposizioni dello Statuto, di leggi o regolamenti di attuazione statutaria, o concernenti le prerogative e i diritti dei consiglieri; di leggi tributarie, di bilancio o comunque incidenti sugli equilibri della finanza pubblica regionale; di ratifica od esecuzione di accordi internazionali e interregionali; di adempimento di obblighi costituzionali, internazionali o comunitari.
4. Non è ammesso referendum per l'abrogazione dei regolamenti in materia di legislazione esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.
5. Non è ammesso referendum per l'abrogazione degli atti politici e di alta amministrazione della Regione Lombardia.
6. A pena di inammissibilità, la richiesta di referendum non può avere ad oggetto disposizioni prive di autonomo significato e il quesito sottoposto al corpo elettorale deve essere omogeneo, chiaro ed univoco, anche in relazione all'esito perseguito dai promotori.
7. Sull'ammissibilità del referendum decide il Presidente del Consiglio regionale secondo le modalità previste dalla legge.
8. La proposta sottoposta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
9. In caso di esito sfavorevole non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge, del medesimo regolamento e atto generale della Regione prima che siano trascorsi cinque anni.
10. La legge regionale determina le modalità di attuazione del referendum abrogativo.

Articolo 72

Referendum propositivo

1. I soggetti titolari del potere di promuovere referendum abrogativo di cui all'art. 71 possono presentare, nelle modalità previste dalla legge, al Presidente del Consiglio regionale una proposta di legge regionale da sottoporre a referendum propositivo popolare.
2. Il referendum propositivo non può essere proposto nei casi previsti dall'art. 69, secondo comma, e 71, terzo comma.

3. Sull'ammissibilità della proposta di cui al primo comma decide il Presidente del Consiglio regionale secondo le modalità previste dalla legge.
4. Il Governatore della Regione indice quindi referendum propositivo popolare sulla proposta stessa.
5. L'esito del referendum è favorevole qualora venga raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
6. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum propositivo, se l'esito è favorevole, il Governatore promulga la legge.
7. In caso di esito sfavorevole non può proporsi richiesta di referendum propositivo per l'approvazione della medesima legge prima che siano trascorsi cinque anni.

Articolo 73

Referendum consultivo

1. Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivo su questioni di interesse regionale, o su provvedimenti interessanti popolazioni determinate.
2. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge regionale concernenti l'istituzione, nell'ambito del territorio della Regione, di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali a norma dell'art. 133 della Costituzione.
3. La legge regionale determina le modalità di attuazione del referendum consultivo di cui ai commi precedenti.

Titolo III

Entrata in vigore e revisione dello Statuto

Articolo 74

Procedimento di revisione dello Statuto

1. Lo Statuto è approvato dal Consiglio regionale con legge a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2. Lo Statuto, a seguito della seconda deliberazione del Consiglio regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai fini della decorrenza del termine di cui al secondo comma dell'art. 123 della Costituzione.
3. Decorso inutilmente tale termine, o definito il giudizio di legittimità costituzionale che dovesse essere al riguardo instaurato, lo Statuto è nuovamente pubblicato a finalità notiziale.

4. Lo Statuto è sottoposto a referendum confermativo qualora entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al terzo comma ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori del Consiglio regionale o un quinto dei componenti del Consiglio. Lo Statuto sottoposto a referendum è promulgato e pubblicato se approvato dalla maggioranza dei voti validi.
5. La legge regionale definisce le procedure per l'espletamento del procedimento referendario.
6. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione di cui al quarto comma.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche dello Statuto.